



Prot. n. 27229

Lì, 29 Ottobre 2018

ORDINANZA N. 108 / 2018

Il Responsabile del III Settore

VISTA la nota Prot. n. 24/14-1-2017 del 31/10/2017 con la quale il Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV) ha trasmesso gli atti relativi alla contestazione della violazione amministrativa effettuata a carico del

, per violazione al disposto di cui all'art. 64, comma 1, del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;

RICHIAMATO il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 24/14 del 28/10/2017, redatto in data 29/10/2017 dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV), con il quale, a seguito di un controllo di natura commerciale ed amministrativo alla

, ha violato il disposto dell'art. 64, comma 1, del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 in quanto ha aperto un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "B" di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 senza la previa presentazione della SCIA allo sportello SUAP del Comune di Atripalda (AV), comportando quanto innanzi l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 2.500,00 a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 25/08/1991, n. 287;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 106/2017 – Prot. n. 24602 del 03/11/2017 con la quale è stato ordinato

, in qualità di trasgressore
, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

;

CONSIDERATO che :

- ≡ il ha fatto pervenire appositi scritti difensivi ex art. 18 della Legge 689/81, acquisiti agli atti con Prot. n. 25208 del 13/11/2017, a mezzo dei propri legali ;
- ≡ negli scritti in questione si evidenzia una ricostruzione dei fatti ponendo in risalto, secondo la tesi di parte, le difficoltà economiche , la mancanza dello scopo di lucro, la vendita di pochissimi prodotti con la presenza di in totale di e la violazione contestata una sola volta, non in recidiva chiedendo l'annullamento del verbale o in via subordinata l'applicazione della sanzione minima;

CONSIDERATO che :

- ≡ in data 18/11/2017 con nota Prot. n. 25919 veniva invitato il Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV) a formulare le dovute controdeduzioni in merito agli scritti difensivi all'uopo presentati;
- ≡ con nota Prot. n. 24/14-4-2017 del 20/11/2017, acquisita agli atti con Prot. n. 26222 del 21/11/2017, il Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV), a comprova di quanto contestato, trasmetteva dettagliata annotazione di servizio redatta dal personale operante con i rilievi fotografici eseguiti ed il verbale di ispezione effettuato dal personale dell'Asl di Avellino;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento nonché della violazione e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità in quanto :

- ≡ Dall'Annotazione di Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV) si evince, tra l'altro, che :
 1. Il personale accertava la presenza di un locale in cui si commercializzavano e somministravano alimenti e bevande;
 2. Il personale militare chiedeva, alla persona di sesso maschile intenta a servire le richieste degli avventori, di poter prendere due caffè che dopo poco venivano serviti al costo di € 2,00;
 3. Avuta certezza della commercializzazione e somministrazione identificavano il soggetto quale richiedendo l'intervento dell'Asl di Avellino;
 4. All'interno del locale si rinveniva la presenza di un frigorifero contenente bibite alcoliche, come birre ed amari, mentre sulla mensola facente la funzione di bancone vi erano posizionate confezioni di patatine ed una macchinetta del caffè, il tutto meglio evidenziato nel fascicolo fotografico contenente 10 foto dello stato dei luoghi;
 5. Alla richiesta di esibizione della necessaria autorizzazione il _____ dichiarava di non esserne mai stato in possesso e di non aver mai prodotto la relativa richiesta;
- ≡ Dal Verbale dell'ASL di Avellino si evince che :
 1. Nel corso dell'ispezione è stato accertato _____, veniva effettuata la commercializzazione di bevande (compreso caffè e liquori) in un locale privo dei requisiti previsti dall'allegato 2 del Reg. CE 852/04;
 2. Nel locale adibito a deposito oltre ad esserci attrezzature adatte alla conservazione e preparazione di alimenti vi erano anche materiali non attinenti all'attività;
 3. Allo stato le non conformità possono provocare pericolo per la salute e pertanto se ne disponeva la sospensione dell'attività;

VISTA la Legge 24 novembre 1982, n. 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

VISTO il Decreto Legislativo 01 settembre 2011, n. 150;

RITENUTO di dover stabilire l'importo della somma da pagare nell'ammontare previsto per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 il quale testualmente recita "*... E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ...*";

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico Legge Ordinamento Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5/2017 – Prot. 13518 del 15.06.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore – Area Vigilanza – SUAP e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

❖ **A**

, nella sua qualità di trasgressore;

❖ **A**

, nella sua qualità di obbligato in solido

;

per aver aperto, in violazione al disposto di cui all'art. 64, comma 1, del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "B" di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 senza la previa presentazione della SCIA allo sportello SUAP del Comune di Atripalda (AV), comportando quanto innanzi l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da danaro da € 2.500,00 a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 25/08/1991, n. 287, **di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 5.000,00 (Cinquemila/00),**

INGIUNGE

Ai medesimi, di versare la predetta somma di € 5.000,00 a mezzo Conto Corrente Postale n. 13589833 intestato al Comune di Atripalda (AV) – Servizio Contravvenzioni annotando nella causale del bollettino gli estremi della presente Ordinanza Ingiunzione di Pagamento, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione allo scrivente Settore mediante esibizione dell'apposita ricevuta.

La presente Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e, contro la stessa, l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e con le modalità previste dagli artt. 22 e 22/bis della Legge 24/11/1981, n. 689, come modificati dal Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Dr. Domenico Giannetta presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Si dispone la notifica della presente

Dalla Residenza Municipale li, 29 Ottobre 2018



*Il Responsabile del III Settore
Dr. Domenico Giannetta*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Giannetta", written over the typed name of the official.